

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 29 agosto 2024, n. 389  
**Annullamento d'ufficio ex art. 21 nonies l. n. 241/1990 della dichiarazione di decadenza resa con D.D. n. 223 del 06/05/2024 avente ad oggetto "Consorzio di cooperative sociali a r.l. "Metropolis" di Molfetta. Parere di compatibilità di cui alla D.D. n. 44 del 18/02/2020 per n. 1 Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il Trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 2 del R.R. n. 14/2014, con sede in San Pietro Vernotico (BR) alla via Brindisi n. 321. Dichiarazione di decadenza, ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i."**

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE**  
**Dirigente della Sezione**

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0*" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale ed organizzazione di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità n. 9 del 04/03/2022;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

**Viste** le Leggi regionali del 29/12/2023 nn. 37 e 38 e la Deliberazione di Giunta Regionale del 22/01/2024 n.18;

In Bari la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il Consorzio Metropolis con istanza prot. n. 996 del 04.04.2019 ha inoltrato al Comune di San Pietro Vernotico, ai sensi dell'art. 7 l.r. n. 9/2017, istanza di autorizzazione alla realizzazione di una struttura semiresidenziale terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, da ubicare, nello stesso Comune alla via Brindisi n. 321 in immobile distinto in catasto al fg. 29, p.la 935, sub 15.

Il Comune di San Pietro Vernotico, con nota prot. n. 7661/2019 del 15.05.2019, nel rilasciare il parere favorevole di compatibilità urbanistica, ha chiesto alla Regione Puglia il rilascio del parere di compatibilità.

Con D.D. n. 44 del 18/02/2020 questa Sezione ha rilasciato per l'Area Sud del territorio dell'ASL BR, DSS Mesagne, parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale nei confronti del Consorzio di cooperative sociali a r.l. "Metropolis" di Molfetta per la realizzazione di n. 1 struttura semiresidenziale terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex articolo 2 del R.R. n. 14/2014, con sede in San Pietro Vernotico alla via Brindisi n. 321.

Tale parere di compatibilità veniva in pari data (18/02/2020) trasmesso, tra gli altri, anche al Comune di San Pietro Vernotico per il prosieguo del procedimento amministrativo ivi incardinato di autorizzazione alla realizzazione della struttura in oggetto.

Il richiamato procedimento di autorizzazione alla realizzazione culminava pertanto nell'adozione del provvedimento autorizzativo rilasciato dal Comune di San Pietro Vernotico in data 04.02.2022 con nota prot. n. 2979/2022.

Successivamente, con pec del 25/06/2022, è stata trasmessa nota n. 3385.2022 del 23/06/2022, acquisita dalla scrivente Sezione con n. prot. AOO\_183/9218 del 18/07/2022, con la quale il Legale Rappresentante del Consorzio Coop. Sociale "Metropolis" ha inviato istanza di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento della Struttura Semiresidenziale Terapeutica dedicata per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 2 del R.R. n. 14/2014, sita in San Pietro Vernotico alla via Brindisi n. 321, allegando: istanze "Auteserc1"; "Accredlst"; segnalazione certificata di inizio attività; segnalazione certificata di agibilità; titolo di godimento (contratto di locazione immobile del 29/07/2020, registrato in data 31/07/2020); dichiarazione di non assoggettabilità al rilascio del certificato prevenzione incendi; dichiarazione sostitutiva del certificato di Laurea del Responsabile sanitario e documentazione attestante il possesso dei titoli; dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine all'assenza di condanne e procedimenti penali, nonché di rispetto degli obblighi retributivi e contributivi; dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al personale; autorizzazione comunale alla realizzazione, rilasciata il 04/02/2022; dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non versare in nessuna delle situazioni di decadenza di cui all'art. 9, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.; dichiarazione di sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, lettere b), d), e), f) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento e relative griglie di autovalutazione riferite alla fase "Plan".

Con Pec del 12/12/2023, è stata trasmessa nota con n. prot. AOO\_183/19645 dell'11/12/2023, con la quale la scrivente Sezione ha comunicato al Legale Rappresentante del Consorzio Coop. Sociali Onlus "Metropolis": "(...), ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7, comma 4 della L.R. 9/2017 e s.m.i., l'avvio del procedimento dichiarativo di decadenza del parere favorevole di compatibilità rilasciato da questa Sezione con D.D. n. 44 del 18/02/2020, e conseguente inammissibilità dell'istanza in oggetto, con assegnazione di un termine di gg. 10 dal ricevimento della comunicazione per la proposizione di eventuali osservazioni in proposito.", rappresentando quanto segue:

"(...)

considerato che:

- la L.R. n. 9/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" e s.m.i. prevede:
  - all'art. 3 comma 3 lett. c) che il Dirigente della sezione regionale competente "rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento. In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è data comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).";
  - all'art. 7, commi 4, 5, 6 e 6-bis, che:

"(...)

4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.

5. Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

6. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è

prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni.

6-bis. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6.”;

- il parere favorevole di compatibilità, rilasciato con la prefata D.D. n. 44 del 18/02/2020, ha validità fino al 17/06/2022 (2 anni e 120 giorni dal rilascio del medesimo parere, termine di validità applicabile in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione nel termine di 120 giorni dal rilascio del parere favorevole di compatibilità), ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 5 della L.R. n. 9/2017;
- la prefata nota n. 3385.2022, con la quale il Legale Rappresentante del Consorzio Coop. Sociale “Metropolis” ha inviato: “(...) domanda di Autorizzazione all'esercizio e Istanza di Accreditamento (...)”, è stata trasmessa con Pec in data 25/06/2022, oltre il termine di validità del parere di compatibilità, di cui al precedente punto;
- nella prefata nota n. 3385.2022 è allegata, inter alia, l'autorizzazione comunale alla realizzazione, rilasciata il 04/02/2022;
- la L.R. n. 15 dell'8 giugno 2021 ad oggetto “Misure di semplificazione in materia sanitaria”, pubblicata sul BURP n. 76 suppl. del 10/6/2021 ed entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione (i.e., 10/06/2021), inter alia, ha modificato l'art. 29 della L.R. n. 9/2017. In particolare, l'art. 1 “Modifiche all'articolo 29 della l.r. 9/2017” recita: “1. All'articolo 29 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a. il comma 10 quinquies è sostituito dal seguente: “10 quinquies. La validità dei pareri di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui validità biennale risulti in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è prorogata per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, in applicazione dell'articolo 103, commi 2 e 2 sexies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19).”.
  - b. (...)”

e che il Consorzio Coop. Sociale “Metropolis” non rientra nell'ambito di applicazione di tale legge;

- non ricorrono, pertanto, i presupposti per concedere l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale di una Struttura Semiresidenziale Terapeutica dedicata per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 2 del R.R. n. 14/2014, sita in San Pietro Vernotico alla via Brindisi n. 321;

(...)”.

Con Pec prot. 8865.2023 del 20/12/2023, acquisita dalla scrivente con prot. n. AOO/183/20270 di pari data, il Legale Rappresentante del Consorzio Metropolis ha chiesto “(...) di archiviare il procedimento di decadenza ed a disporre la verifica dei requisiti di esercizio e di accreditamento come richiesto sin dal 25.6.2022. (...)”, rappresentando le seguenti osservazioni:

“Riscontriamo la Vs. cortese nota in oggetto per osservare che la decadenza ivi annunciata del parere di compatibilità si fonda sulla novella intervenuta con legge regionale 7.7.2020 n. 18, ossia su una norma che

*non era in vigore al momento in cui esso è stato rilasciato, e che pertanto è inapplicabile.*

*Infatti il parere di compatibilità risale al 18.2.2020. A quella data l'art 7 della legge regionale n. 9-2017 disponeva la validità del parere di compatibilità per due anni successivi al rilascio della autorizzazione comunale alla realizzazione.*

*Poiché questa autorizzazione è stata rilasciata dal Comune di San Pietro Vernotico il 4.2.2022, l'istanza di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento inoltrata il 25.6.2022 è tempestiva e va accolta con l'incarico di verifica dei requisiti.*

*Lo scrivente Consorzio ha più volte contestato la scadenza del parere di compatibilità con decorso di 120 giorni più due anni dalla sua comunicazione al Comune richiedente, applicata ai pareri anteriori alla predetta novella legislativa, e non ignora che con nota circolare prot. 12823 del 5.8.2020 codesta Sezione Regionale SGO ha ritenuto di attribuire alla novella la funzione di interpretazione autentica al fine dell'«efficacia retroattiva» anche per i pareri anteriori; tuttavia riteniamo che un Ufficio della Pubblica Amministrazione non possa attribuirsi questo potere di interpretazione retroattiva solo per giustificare una prassi contraria alla legge, né concordiamo sull'«interpretazione sistematica» contraria alla semplice interpretazione letterale, in ciò confortati dalle motivazioni emerse in consiglio regionale, le quali avevano condotto alla modifica dell'art. 7 con L.R. n. 65-2017.*

*Per altro e convergente verso, osserviamo da un lato che il Comune di San Pietro Vernotico ha comunque rilasciato l'autorizzazione alla realizzazione entro due anni dal parere di compatibilità, e che lo scrivente Consorzio ha successivamente richiesto l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento nel breve termine di quattro mesi e venti giorni; dall'altro lato, constatiamo che la Sezione SGO ha esaminato ed esitato questa nostra istanza dopo quasi diciotto mesi, solo per pronosticarne l'inutilità.*

*Tutto ciò ci appare in contrasto con la ragione della novella legislativa, che si vorrebbe applicare anche per via di interpretazione autentica, individuata nella nota prot. 12823-2020 nell' «interesse della collettività alla pronta ed effettiva attuazione della programmazione sanitaria» (sottolineato nella nota regionale).*

*Invero, il ritardo nell'esame dell'istanza di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento, e l'applicazione della norma che non disciplina il parere di compatibilità, conducono al risultato diametralmente opposto del disinteresse per i bisogni della collettività tramite tardiva inattuazione della programmazione sanitaria.*

*Pertanto la novella legislativa introdotta per accelerare l'attuazione della programmazione sanitaria, è adoperata contro il suo scopo.*

*Infine osserviamo che anche il termine ampliato a 120 giorni per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, nonché la proroga di novanta giorni della validità dei pareri scadenti nel periodo di stato di emergenza, sono applicati in senso contrario alla loro funzione di concedere un più ampio lasso di tempo. Codesto Consorzio, alla luce della normativa sopra richiamata e delle proroghe concesse sino alla fine di giugno, pur potendo richiedere una eventuale proroga di massimo 180 giorni (come accordato dalla Vostra Sezione per numerosi altri Enti che ne hanno fatto richiesta), ha prontamente inviato istanza di autorizzazione all'esercizio e accreditamento dando per acquisito che lo stesso periodo fosse considerato come proroga oltre la quale le istanze dovevano considerarsi concluse anche tenendo conto che il Comune ha rilasciato dopo i 120 giorni previsti l'autorizzazione alla realizzazione e che **la data di scadenza dei due anni dal rilascio del parere di compatibilità ricadeva pienamente nel periodo emergenziale per cui valeva la proroga suddetta.***

*(...)"*

Posto quanto sopra,  
considerato che:

- l'art 7, commi 4 e 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in vigore alla data del rilascio del parere di compatibilità al Consorzio Metropolis con D.D. n. 44 del 18/02/2020, prevedeva che rispettivamente, "Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione. Scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza." e che "Il comune, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione.";

- precedentemente alla scadenza della validità del predetto parere di compatibilità, l'art. 7 della L.R. n. 9/2017, è stato successivamente modificato dalla L.R. 18/2020, entrata in vigore il 24/07/2020, prevedendo:
  - al comma 4, che *“Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.”*;
  - al comma 5, che *“Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale”*;
- con nota circolare di cui al prot. n. AOO\_183/12823 del 05/08/2020, in proposito, la scrivente Sezione ha rappresentato quanto segue:

*“(omissis)*

- *la norma di cui al secondo periodo del comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. costituisce norma di interpretazione autentica dotata di efficacia retroattiva;*
- *la medesima norma, dunque, trova applicazione ai pareri di compatibilità già rilasciati alla data di entrata in vigore della L.R. n. 18/2020;*

*considerato, peraltro, che:*

- *il principio di ragionevolezza impone che l'amministrazione, oltre a rispettare la legge, agisca in conformità ai criteri di logicità e razionalità;*
- *il principio di proporzionalità impone all'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, di operare il bilanciamento degli interessi assicurando il minor sacrificio possibile agli interessi pubblici o privati coinvolti;*
- *anteriamente all'introduzione della norma di interpretazione autentica de qua, sussisteva incertezza interpretativa in relazione al dies a quo del termine biennale di validità del parere di compatibilità, stante la formulazione letterale del previgente art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017;*
- *risulta meritevole di tutela l'affidamento riposto dai soggetti privati i quali, sebbene il relativo parere di compatibilità risulti scaduto ai sensi dell'art. 7, comma 5 della L.R. n. 9/2017, alla data di entrata in vigore delle modifiche normative de quibus, abbiano presentato istanza di autorizzazione all'esercizio, avendo dotato le strutture di cui sono titolari di tutti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dalla normativa regolamentare di settore;*
- *ragioni di economia procedimentale impongono di non considerare inutiliter data tutta l'attività procedimentale espletata dai Comuni e, conseguentemente, tutte le autorizzazioni comunali alla realizzazione (seppure in alcuni casi tardive rispetto al termine dettato dal primo periodo del comma 5 dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017) cui ha fatto seguito, seppur non tempestivamente rispetto al biennio di validità di cui al secondo periodo del comma 5 dell'art. 7 ma comunque anteriormente alla data di entrata in vigore della L.R. 18/2020, istanza di autorizzazione all'esercizio alla Regione da parte dei soggetti interessati;*

*ritenuto, pertanto, di contemperare l'interesse pubblico ad una tempestiva realizzazione delle strutture*

sanitarie in attuazione della programmazione sanitaria con gli interessi economici dei soggetti privati che, alla data di entrata in vigore delle modifiche normative de quibus, abbiano dotato le strutture autorizzate alla realizzazione, previa acquisizione del relativo parere di compatibilità, di tutti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dalla normativa regolamentare di settore ai fini dell'autorizzazione all'esercizio; ferma restando la validità dei pareri di compatibilità per cui è stata concessa e/o richiesta la proroga (istituto già previsto anteriormente alle modifiche normative de quibus) ai sensi dell'art. 7, comma 6 della L.R. n. 9/2017, alla luce dei sopraesposti principi lo scrivente dispone di considerare validi i pareri di compatibilità, seppure scaduti ai sensi dell'art. 7, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., delle strutture sanitarie e socio-sanitarie per le quali, alla data di entrata in vigore della L.R. n. 18/2020 (id est, alla data del 24/07/2020), sia stata validamente presentata istanza di autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 8 ("Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie"), commi 1 e 2 della L.R. n. 9/2017.";

- con successiva nota circolare prot. AOO\_183/12840 del 06/08/2020 è stato chiarito che "(...) per istanza di esercizio validamente presentata, alla data di entrata in vigore della L.R. n. 18/2020 (id est, alla data del 24/07/2020), ai sensi dell'art. 8 ("Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie"), commi 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., deve intendersi:
    - l'istanza di autorizzazione all'esercizio già presentata alla Regione, corredata della seguente documentazione:
      1. copia dell'autorizzazione comunale alla realizzazione rilasciata dal Comune territorialmente competente, quale presupposto indefettibile ai fini della presentazione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio;
      2. il titolo attestante l'agibilità;
      3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso di tutti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dalla normativa regolamentare di settore ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;
      4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il nominativo ed i titoli accademici del responsabile sanitario;
      5. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che indichi compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.
        - l'istanza di autorizzazione all'esercizio già presentata alla Regione alla data di entrata in vigore della L.R. n. 18/2020 (id est, alla data del 24/07/2020), la cui documentazione da allegare di cui al sopra riportato elenco sia stata presentata successivamente all'istanza o, in ogni caso, integrata entro la medesima data. (...)"
- la presentazione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio in data 25/06/2022 relativa alla struttura de qua è risultata essere tardiva (posto che in data 17/06/2022 era scaduto il relativo parere di compatibilità), dunque intempestiva;
  - il Consorzio non ha peraltro proposto, prima della scadenza del termine, istanza di proroga della validità del parere di compatibilità ai sensi dell'art. 7, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
  - l'art. 29, comma 10 *quinquies* della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede che "La validità dei pareri di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui validità biennale risulti in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è prorogata per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (...)." ed il parere favorevole di compatibilità, rilasciato con la prefata D.D. n. 44 del 18/02/2020, aveva validità fino al 17/06/2022, oltre il periodo temporale previsto dal comma 10 *quinquies*;

considerato, altresì, che *ex multis* il TAR PUGLIA di LECCE - SENTENZA 26 luglio 2022 N. 1292 riporta che: "(...) per consolidato orientamento giurisprudenziale, la corretta applicazione del principio *tempus regit actum*

*implica che l'amministrazione debba tener conto, nel provvedere, delle modifiche normative intervenute durante l'iter procedimentale, non potendo al contrario considerare l'assetto cristallizzato, una volta per tutte, alla data dell'atto che vi ha dato avvio. Conseguentemente, la legittimità del provvedimento conclusivo di un procedimento a istanza di parte va valutata con riferimento alle norme vigenti al tempo della sua adozione e non a quelle in vigore al momento di presentazione dell'istanza (Cons. Stato, Sez. III, 29/4/2019, n. 2768; Sez. V, 10/4/2018, n. 2171; Sez. IV, 13/4/2016, n. 1450; 22/9/2014, n. 4727).";*

con D.D. n. 223 del 06/05/2024, il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, dichiarava ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., la decadenza del parere di compatibilità espresso con D.D. n. 44 del 18/02/2020 a seguito della richiesta di verifica di compatibilità dal Comune di San Pietro Vernotico (BR) in relazione all'istanza del Consorzio di cooperative sociali a r.l. "Metropolis" di Molfetta per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex articolo 2 del R.R. n. 14/2014, con sede in San Pietro Vernotico (BR) alla via Brindisi n. 321; pertanto, con successivo atto del 07.07.2024, la Società Onlus Consorzio Metropolis di Cooperative Sociali con sede in Molfetta alla via Alba 2/8 instava innanzi all'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale di Bari contro la Regione Puglia per l'annullamento -previa sospensiva e/o adozione delle misure cautelari ritenute più idonee-:

*"a) della determinazione dirigenziale n. 223 del 06.05.2024 Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale- Sezione Strategie e Governo dell'Offerta- Servizio Accreditamenti e Qualità della Regione Puglia, ad oggetto " Consorzio di Cooperative sociali a r.l. Metropolis di Molfetta. Parere di compatibilità di cui alla D.D. n. 44 del 18/02/2020 per n. 1 Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il Trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 2 del R.R. n. 14/2014, con sede in San Pietro Vernotico (BR) alla via Brindisi n. 321. Dichiarazione di decadenza, ai sensi dell'art. 7, commi 4-5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;*

*b) della nota dirigenziale prot. n. 19645 dell'11.12.2023 del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale – Sezione Strategie e Governo dell'Offerta – Servizio Accreditamenti e Qualità della Regione Puglia, ad oggetto: "<Metropolis> Consorzio coop. Soc. a r.l. < Domanda di autorizzazione all'esercizio e istanza di accreditamento della struttura semiresidenziale terapeutica dedicata per il trattamento extra-ospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art 2 del r.r. n. 14/2014, sita in San Pietro Vernotico (Br) alla via Brindisi n. 321>. Comunicazione di avvio del procedimento di decadenza del parere di compatibilità rilasciato con D.D. n. 44 del 18.02.2020;*

*di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, comprese, ove occorra: c) la circolare regionale prot. n. AOO 183/12823/2020 del 05.08.2020 (doc. n. 3), recante "disposizioni applicative in relazione ai commi 4 e 5 dell'art. 7 della l.r. 2 maggio 2017, come modificati dalla l.r. n. 7 luglio 2020 n. 18 (Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria)" e la nota prot. n. AOO 183/12840/2020 del 06.08.2020 (doc. n. 4), delle quali si chiede disapplicazione".*

Col predetto ricorso, in particolare, il Consorzio deduceva la:

-violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 13, 32 e 97 Cost; dell'art. 8 ter d.lgs. n. 502/1992; dell'art. 7 l.r. n. 9/2017; dell'art. 1 della l.r. n. 18/2020; della l.r. n. 15/2021; dell'art. 11 delle preleggi; degli artt. 1, 2, 3, 7, 9 e 10, 19, 21 nonies l.n. 241/1990, dell'art. 103 d.l. n. 18/2020 (conv. In l. n. 27/2020) e all'art. 37 d.l. n. 23/2020 (conv. In l. n. 40/2020); della circolare regionale n. 3543/2020. Violazione dei principi del *tempus regit actum*, di irretroattività della legge, di successioni delle leggi nel tempo, di eguaglianza, ragionevolezza, partecipazione, economicità, efficacia, imparzialità, buon andamento della P.A., di tutela dell'affidamento, proporzionalità, giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, genericità, irrazionalità, arbitrarietà, illogicità, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento. Difetto di istruttoria e di motivazione;

-l'asserita tempestività della richiesta di autorizzazione all'esercizio alla stregua della normativa applicabile *ratione temporis*;

- l'operatività della sopravvenuta l.r. n. 18/2020 in relazione alla proroga dei termini di cui all'art. 103 del d.l. n. 18/2020 (conv. in l.n. 27/2020) e all'art. 37 del d.l. n. 23/2020 (conv. in l.n. 40/2020);

-il malgovernato principio del *tempus regit actum*.

Orbene,

-rilevato che le argomentazioni addotte con il predetto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale –Bari introducono osservazioni in punto di corretta osservanza delle norme di legge nazionali (in materia di Covid) e sospensioni processuali e procedurali di cui pure la scrivente sezione deve tener conto al fine di non incorrere in potenziali vizi patologici degli atti, sub specie di violazione di legge ex art 21 *octies* l. n. 241/1990;

- ritenuto nondimeno che tali osservazioni non sono state oggetto di trattazione da parte della ricorrente nell'ambito delle deduzioni fornite a seguito di Comunicazione di Avvio del procedimento di decadenza ex l .n. 9/2017 da cui è scaturita l'impugnata dichiarazione di decadenza ex D.D. n. 223 del 06/05/2024 avente ad oggetto "Consorzio di cooperative sociali a r.l. "Metropolis" di Molfetta. Parere di compatibilità di cui alla D.D. n. 44 del 18/02/2020 per n. 1 Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il Trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 2 del R.R. n. 14/2014, con sede in San Pietro Vernotico (BR) alla via Brindisi n. 321. Dichiarazione di decadenza, ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.";

-rilevato nella specie infatti che in sede di procedimento di decadenza alcuna osservazione è stata resa in ordine alla rivendicata osservanza delle norme relative alla sospensione dei termini amministrativi e/o processuali dovuta all'emergenza Covid-19, così come introdotte dall'art. 103, co. 1, d.l. n. 18/2020 (conv. in l.n. 27/2020) e dall'art. 37 d.l. n. 23/2020 (conv. in l.n. 40/2020);

-rimarcato più nella specie che l'oggetto delle contestazioni si riferiva unicamente al sostenuto malgoverno del principio del *tempus regit actum* da parte di Codesta amministrazione nell'ambito dell'applicazione della normativa regionale e delle sopravvenienze normative intervenute in seno alla l. n. 9/2017 all'art. 7 ed alla relativa interpretazione e applicazione;

-rimarcato altresì che dette osservazioni apparivano *ictu oculi* di scarsa pregnanza, avendo la scrivente Sezione correttamente applicato il principio del *tempus*, applicando correttamente al caso di specie la normativa vigente al momento dell'adozione dell'atto finale e quindi la l.r. n. 9/2017 così come aggiornata, modificata e integrata dalla l.r. n. 18/2020 in vigore al 24/07/2020;

-ritenuto altresì che ove anche avesse potuto trovare applicazione la normativa previgente, attesa l'interpretazione fattane dagli uffici, il contenuto dell'atto di decadenza non avrebbe potuto essere dissimile da quello poi effettivamente adottato, in quanto l'istanza di autorizzazione avrebbe dovuto ritenersi comunque tardiva;

-difatti la citata sopravvenienza normativa non ha fatto altro che esplicitare una prassi applicativa, prima che interpretativa, ben consolidata, atteso che il riformulato art. 7 co. 4. L.r. 9/2017 reca testualmente che: "*il parere di compatibilità di cui al co. 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della Sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza*";

- che nondimeno il successivo comma 5 dispone che "*il comune inderogabilmente entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al co. 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità*";

- che, per l'effetto, non essendo intervenute istanze di proroga del termine, pur possibili in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento delle opere (ex art. 7 co. 6 l.r. n. 9/2017), la sezione, considerando che la richiesta di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale è stata inoltrata via PEC alla Regione soltanto in data 25.06.2022, ha reputato quest'ultima tardiva, atteso che l'autorizzazione alla realizzazione della struttura sanitaria di cui trattasi è stata rilasciata ben oltre il decorso del termine rituale e



ordinatorio di 120 giorni dal rilascio del parere di compatibilità (avvenuto quest'ultimo il 18.02.2020) e nella specie il 04.02.2022 con conseguenziale applicazione del richiamato art. 7 co 5 l.r. 9/2017, considerando pertanto quale termine finale per il deposito dell'istanza di autorizzazione all'esercizio la data del 17.06.2022;

-ritenuto pertanto corretta l'impostazione applicativa di fondo in materia dei termini procedurali amministrativi in materia di esercizio e accreditamento sanitario di competenza della regione;

-tenuto conto tuttavia della necessità di applicare correttamente la normativa relativa alla sospensione dei termini di cui all'emergenza pandemica da Covid-19, cristallizzati nella disciplina nazionale di cui all'art. 103, co. 1, d.l. n. 18/2020 c.d. "Cura Italia" (conv. in l.n. 27/2020) e dall'art. 37 d.l. n. 23/2020 (conv. in l.n. 40/2020);

-rilevato in particolare che il richiamato art. 103 co. 1 d.l. n. 18/2020 dispone che *"Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento"*;

-che pertanto il legislatore nazionale prevedeva la sospensione di tutti i termini procedurali (anche endoprocedimentali) per il periodo compreso dal 23.02.2020, data di inizio dell'emergenza pandemica, a quello finale del 15.04.2020, successivamente differito ex art. 37 d.l. n. 23/2020 (conv. in l.n. 40/2020) al 15.05.2020;

- diversamente, il legislatore regionale nel "recepire" la normativa emergenziale sui termini procedurali, con l. r. 8 giugno 2021 n. 15, interveniva sull'art. 29 recante "norme transitorie e finali", introducendo il comma 10 *quinquies*, il quale disciplinava un'ipotesi di proroga *ex lege* dei meri atti scadenza nell'evidenziato periodo pandemico, non esplicitando al contempo la sospensione generalmente prevista per tutti i procedimenti amministrativi *medio tempore* pendenti;

-difatti dal richiamato art. 29 co. 10 *quinquies* l.r. 9/2017 è dato evincersi che *"la validità dei pareri di compatibilità al fabbisogno regionale, la cui validità biennale in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, è prorogata per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, in applicazione dell'art. 103, commi 2 e 2 sexies del D.L. 18/2020 e s.m.i. decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni della legge 24 aprile 2020 n. 27 (misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19)"*;

-che, nel caso di specie, facendo buon governo della normativa regionale sanitaria la sezione ha reputato, *ut supra*, quale termine di decadenza del parere quello del 17.06.2022, termine successivo pertanto a quello indicato dall'art. 37 d.l. n. 23/2020 (conv. in l.n. 40/2020) del 15.06.2020 e s.m.i., che di fatto ha impedito l'operatività della proroga di cui all'art. 10 *quinquies* l.r. 9/2017;

-che, in particolare:

- le richiamate sopravvenienze normative intervenute in seno alla l.r. 9/2017 sul fronte dell'art. 7 in ordine al *tempus* di validità dei pareri di compatibilità rilasciati dalla Regione;
- la locale disciplina di "recepimento" della normativa nazionale Covid-19, che ha impattato sulla medesima l.r. 9/2017;
- la differente (e complementare) portata normativa delle fonti nazionali e regionali in materia di sospensioni e/o proroghe dei termini amministrativi determinate dall'emergenza Covid-19;
- la mancata elevazione di specifiche eccezioni di natura temporale da parte del Consorzio Metropolis in sede di osservazioni in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di dichiarazione di decadenza del parere *de quo*

costituiscono tutte concause che hanno indotto in errore incolpevole la scrivente sezione, la quale ha adottato un atto coerente e legittimo sotto il profilo della normativa regionale vigente, ma in astratto disfunzionale rispetto a quella nazionale;

-che pertanto è necessario garantire l'applicazione corretta e integrale della sospensione dei termini amministrativi relativi ai procedimenti pendenti alla data del 23.02.2020, con l'effetto che, essendo pendente dal 18.02.2020 il termine di 120 giorni per il Comune per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed essendo sospesi tutti i termini amministrativi (procedimentali ed endoprocedimentali) dal 23.02.2020 al 15.05.2020, come da normativa nazionale, lo stesso deve correttamente intendersi spirato alla data del 07.09.2020 (giacché il termine di 120 giorni inizia a decorrere in data 18.02.2020, viene sospeso in data 23.02.2020 per poi riprendere a decorrere il 15.05.2020 sino al 120° giorno coincidente con il 07.09.2020);

-che per l'effetto l'istanza di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale versata a mezzo pec in data 25.06.2022, deve perciò intendersi tempestivamente versata, attesa l'osservanza dei termini di legge procedimentali così come operanti in costanza di emergenza pandemica (dal 07.09.2020 decorre difatti il biennio con termine finale del 07.09.2022);

-ritenuto pertanto, per le ragioni dianzi evidenziate, di dover intervenire in autotutela al fine di elidere a monte il vizio potenziale che affligge ex art 21 *octies* l.n.241/1990 l'atto dichiarativo della decadenza del parere di compatibilità reso con D.D. n. 223 del 06/05/2024 avente ad oggetto "Consorzio di cooperative sociali a r.l. "Metropolis" di Molfetta. Parere di compatibilità di cui alla D.D. n. 44 del 18/02/2020 per n. 1 Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il Trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 2 del R.R. n. 14/2014, con sede in San Pietro Vernotico (BR) alla via Brindisi n. 321. Dichiarazione di decadenza, ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.";

-che per l'effetto è necessario "a cascata" ridare impulso al procedimento di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale, essendo da considerare tempestiva la relativa istanza versata a mezzo pec dal Legale Rappresentante del Consorzio Metropolis in data 25/06/2022, nota n. 3385.2022 del 23/06/2022, acquisita dalla scrivente Sezione con n. prot. AOO\_183/9218 del 18/07/2022

-rilevato in definitiva di poter adottare l'atto di autotutela ex art 21 *nonies* l. n. 241/1990, ricorrendone i presupposti di legge;

Per tutti questi motivi

si propone

- di annullare ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 *nonies* l. n. 241/1990 la dichiarazione di decadenza ex art. 7 co 4 e 5 l.r. n. 9/2017 e s.m.i. resa con D.D. n. 223 del 06/05/2024 avente ad oggetto "Consorzio di cooperative sociali a r.l. "Metropolis" di Molfetta. Parere di compatibilità di cui alla D.D. n. 44 del 18/02/2020 per n. 1 Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il Trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 2 del R.R. n. 14/2014, con sede in San Pietro Vernotico (BR) alla via Brindisi n. 321. Dichiarazione di decadenza, ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.";
- di dar seguito con separato procedimento amministrativo alla nota n. 3385.2022 del 23/06/2022, acquisita dalla scrivente Sezione con n. prot. AOO\_183/9218 del 18/07/2022, con la quale il Legale Rappresentante del Consorzio Coop. Sociale "Metropolis" ha inviato istanza di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento della Struttura Semiresidenziale Terapeutica dedicata per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 2 del R.R. n. 14/2014, sita in San Pietro Vernotico alla via Brindisi n. 321;
- per l'effetto, di demandare, con successivo e separato atto, le verifiche relative alla struttura *de qua* in ordine sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori previsti dalla normativa vigente in materia di esercizio e accreditamento istituzionale, al competente Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Brindisi.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

#### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti

amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

#### **Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità;

#### **D E T E R M I N A**

- di annullare ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 *nonies* l. n. 241/1990 la dichiarazione di decadenza ex art. 7 co 4 e 5 l.r. n. 9/2017 e s.m.i. resa con D.D. n. 223 del 06/05/2024 avente ad oggetto "Consorzio di cooperative sociali a r.l. "Metropolis" di Molfetta. Parere di compatibilità di cui alla D.D. n. 44 del 18/02/2020 per n. 1 Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il Trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 2 del R.R. n. 14/2014, con sede in San Pietro Vernotico (BR) alla via Brindisi n. 321. Dichiarazione di decadenza, ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i."
- di dar seguito con separato procedimento alla nota n. 3385.2022 del 23/06/2022, acquisita dalla scrivente Sezione con n. prot. AOO\_183/9218 del 18/07/2022, con la quale il Legale Rappresentante del Consorzio Coop. Sociale "Metropolis" ha inviato istanza di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento della Struttura Semiresidenziale Terapeutica dedicata per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 2 del R.R. n. 14/2014, sita in San Pietro Vernotico alla via Brindisi n. 321;
- per l'effetto, di demandare, con successivo e separato atto, le verifiche relative alla struttura *de qua* in ordine sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori previsti dalla normativa vigente in materia di esercizio e accreditamento istituzionale, al competente Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Brindisi.
- di notificare il presente provvedimento:
  - al Legale Rappresentante del Consorzio di cooperative sociali a r.l. "Metropolis";
  - al Direttore Generale dell'ASL BR;
  - al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL BR;
  - al Sindaco del Comune di San Pietro Vernotico (BR).

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Il Funzionario Istruttore

Paolo Avitto

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità

Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

Mauro Nicastro